

Sintesi della COSTITUZIONE ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI (articoli 1-12)

Il carattere istituzionale di repubblica democratica a sovranità popolare (art.1) e l'aspetto programmatico del lavoro come tratto fondativo (art.1) e riconosciuto come diritto da promuovere (art.3); il riconoscimento dei diritti inviolabili [poi indicati nella 1^a parte, specie al titolo I], e dei corrispettivi doveri di solidarietà (art.2); l'uguaglianza di fronte alla legge, senza alcun tipo di distinzione (art.3); la promozione delle autonomie locali (art.5); la tutela delle minoranze linguistiche (6); i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, regolati dai Patti Lateranensi in un quadro di reciproca indipendenza e sovranità (art.7) e la libertà di culto per tutte le confessioni religiose (art.8); la promozione della cultura, della ricerca tecnica e scientifica, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico (9); il diritto d'asilo per stranieri cui siano conculcate le libertà previste in Italia; il divieto di estradizione per motivi politici (10); il ripudio della guerra e l'accettazione di limitazioni alla sovranità che favoriscano pace e giustizia a livello internazionale (art.11); le caratteristiche della bandiera (art.12)

LA PRIMA PARTE: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Il TITOLO I della PRIMA PARTE della COSTITUZIONE riguarda i DIRITTI CIVILI, già anticipati nell'art.2 (Principi fondamentali) come "diritti inviolabili", e i corrispettivi **DOVERI**, cioè:

la libertà personale, l'invulnerabilità del domicilio, la libertà e la segretezza della corrispondenza, la libertà di circolazione, di riunione, di associazione, di religione, di pensiero, parola, espressione, di stampa, il principio che ogni prestazione debba essere prevista da leggi; in sede giudiziaria il diritto di difesa, di essere giudicati dal proprio giudice naturale (esclusi cioè i "tribunali speciali"), secondo i principi della non retroattività delle pene, che devono ispirarsi al principio della rieducazione, e comunque con l'esclusione della pena di morte; della responsabilità penale personale, della presunzione d'innocenza fino alla condanna definitiva.

Il TITOLO II della PRIMA PARTE della COSTITUZIONE riguarda i rapporti ETICO-SOCIALI e:

riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e l'uguaglianza dei coniugi; afferma il loro diritto e dovere di educare i figli; prevede agevolazioni alle famiglie, specie se numerose; tutela la salute come diritto fondamentale, e assicura cure gratuite agli indigenti; sancisce la libertà di arte e scienza e del loro insegnamento; istituisce scuole pubbliche per ogni ordine e grado di istruzione, e assicura il diritto di istituire scuole private, senza oneri per lo Stato; sancisce il carattere obbligatorio e gratuito dei primi 8 anni di istruzione [oggi diventati 10 anni], con agevolazione anche nei gradi più alti per gli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi.

Il TITOLO III della PRIMA PARTE della COSTITUZIONE riguarda i rapporti ECONOMICI e afferma: la tutela del lavoro, il diritto del lavoratore a una retribuzione dignitosa, al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite; gli uguali diritti della donna lavoratrice, la tutela sul lavoro della donna e dei minori; il diritto all'assistenza per invalidi, e per i lavoratori a pensioni a indennità e pensioni per infortunio, malattia, vecchiaia, disoccupazione; la libertà sindacale e il carattere vincolante per tutti dei contratti collettivi stipulati da sindacati rappresentativi; il diritto di sciopero, entro le norme che lo regolamentano; la libertà della proprietà privata, che deve avere utilità sociale e che può essere espropriata, con indennizzo, per motivi d'interesse generale; la funzione sociale della cooperazione, la tutela dell'artigianato, del risparmio e il controllo del credito.

Il TITOLO IV della PRIMA PARTE della COSTITUZIONE riguarda i **RAPPORTI POLITICI** e afferma: il diritto e dovere di voto, che deve essere segreto, per tutti i cittadini adulti, uomini e donne; il loro diritto di associarsi in partiti, soggetti della politica nazionale; il diritto di rivolgere petizioni alle Camere, ad accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive; il dovere di difesa della Patria; il dovere di pagare le imposte secondo un criterio di progressività; il dovere di fedeltà alla Repubblica e di rispetto della sua Costituzione e delle sue leggi.

LA SECONDA PARTE: L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (85 articoli: 55-139)

TITOLO I. IL PARLAMENTO (28 articoli: 55-82)

Sezione I. Le Camere

Il Parlamento è bicamerale, cioè composto di due Camere: la Camera dei deputati di 630 membri, e **il Senato** della Repubblica di 315 [riforma del 2019 li riduce da 630 a 400 e da 315 a 200, ma in attesa di referendum confermativo].

Le elezioni avvengono a suffragio universale, per il Senato su base regionale; **sono elettori i cittadini dai 18 anni alla Camera, 25 anni al Senato; eleggibili i cittadini dai 25 anni alla Camera, dai 40 al Senato**. Del Senato fanno parte di diritto e a vita gli ex Presidenti della Repubblica, e 5 personalità nominate dal Presidente in carica. **Camera e Senato durano in carica 5 anni**, e nuove elezioni devono tenersi entro 70 giorni dalla fine della precedenti. Ciascuna Camera elegge il suo Presidente e un ufficio di presidenza, e adotta il proprio regolamento. Le sedute sono pubbliche, ma possono esserci sedute segrete. Le deliberazioni sono valide sole se assunte con la maggioranza dei membri, e a maggioranza dei presenti. I ministri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto ad essere presenti e ad essere ascoltati, se lo richiedono.

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nessun parlamentare può essere chiamato a rispondere per opinioni e voti espressi nel suo mandato, né sottoposto a perquisizioni, arresto, intercettazioni telefoniche senza autorizzazione della sua Camera (= **immunità parlamentare**). **I parlamentari ricevono un'indennità stabilita dalla legge**.

Sezione II. La formazione delle leggi

La funzione legislativa è svolta collettivamente dalla due Camere. **A proporre le leggi possono essere il Governo, ciascun membro delle Camere e il popolo, con proposte sostenute da almeno 50.000 elettori**. **Ogni disegno di legge è esaminato dalla Commissione competente di ciascuna Camera, poi in plenaria, cioè in aula**, e votato articolo per articolo poi con votazione finale. In taluni casi possono esserci procedure abbreviate. **Le leggi approvate sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Con un messaggio motivato alle Camere il Presidente può richiedere il riesame di una legge**, cioè una nuova deliberazione, ma deve promulgarla se il parlamento l'approva nuovamente. **Può esserci referendum popolare abrogativo se richiesto da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali** (ma non in materie fiscali, di amnistia o indulto o inerenti rapporti internazionali). Il referendum è valido se alla votazione partecipa la metà degli elettori e ottiene la maggioranza dei votanti.

Il Governo può adottare **decreti d'urgenza, con valore di legge ordinaria, ma solo presentandoli il giorno stesso alle Camere per la loro conversione in legge, ed essi decadono se non approvati entro 60 giorni**. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e i rendiconti consuntivi presentati dal

Governo. Ogni legge che comporti nuove spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. Ogni Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, istituendo al proprio interno apposite Commissioni.

TITOLO II. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (9 articoli: 83-91)

E' eletto per sette anni dal Parlamento in seduta comune, con anche rappresentanti delle Regioni, nei primi 3 scrutini a maggioranza dei due terzi dei voti, poi a maggioranza semplice. E' eleggibile ogni cittadino di almeno 50 anni.

Il Presidente è il capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale, può inviare messaggi alle Camere; indice le elezioni delle nuove Camere; promulga le leggi; indice il referendum popolare; nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato; accredita e riceve i rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati internazionali; ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio superiore della Magistratura; può concedere la grazia; attribuisce le onorificenze; può sciogliere le Camere. Ogni suo atto è valido solo se controfirmato dal ministro proponente. Il Presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'adempimento delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

TITOLO III. IL GOVERNO (9 articoli: 92-100)

Sezione I. Il Consiglio dei Ministri

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92). Essi prestano giuramento davanti al Presidente della Repubblica prima di entrare in carica.

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, votata per appello nominale, di fronte alle quali esso si presenta entro dieci giorni dalla sua formazione.

Il voto contrario delle Camere su una proposta del Governo non gli impone le dimissioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Sezione II e III. La Pubblica Amministrazione e gli organi ausiliari

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Sono organi ausiliari: il CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), di consulenza delle Camere; Il Consiglio di Stato, organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione; **la Corte dei conti**, che esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, e controlla la gestione finanziaria degli enti statali.

TITOLO IV. LA MAGISTRATURA (13 articoli: 101-113)

Sezione I. Ordinamento giurisdizionale

La giustizia è amministrata in nome del popolo. **Giudici soggetti soltanto alla legge** (art.101).

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, e non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. **La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere** (art.104). Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto

dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Spettano al Consiglio superiore della magistratura le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, i quali devono essere assunti per concorso. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non per decisione del Consiglio superiore della magistratura. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite sull'ordinamento giudiziario. La polizia giudiziaria dipende direttamente dall'autorità giudiziaria.

Sezione II. Norme sulla giurisdizione

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di fare interrogare le persone che lo accusano, di fare convocare e interrogare persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa, e di acquisire ogni altra prova a suo favore. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

TITOLO V. LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI (19 articoli: 114-133)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato [NB: le Regioni come organo di governo, previste dalla Costituzione fin dalle origini, sono state attuate solo a fine anni '60, con le prime elezioni regionali nel 1970; le Città metropolitane, formate da grandi città e dai Comuni circostanti, sono state create con la riforma costituzionale dell'art.V del 2001, e definite con legge ordinaria del 2014]. I primi quattro soggetti sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali. Di questo titolo V, il più discusso, sul quale ci sono stati negli ultimi decenni diverse revisioni, il lunghissimo art. 117 stabilisce che il produrre leggi compete a Stato e Regioni (mentre Province e Comuni possono emanare solo ordinanze), poi indica prima i 17 ambiti (...) sui quali può legiferare solo lo Stato (che ne ha perciò legislazione esclusiva), poi i moltissimi altri (...) sui quali vi è "legislazione concorrente" tra Stato e Regioni (e quindi, inevitabilmente, frequenti occasioni di contenzioso); e infine ciò che, in quanto non prima indicato, è di competenza regionale. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, e risorse autonome, sulla base di tributi ed entrate propri.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, oltre a poter fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. Ciascuna Regione ha uno statuto,

che deve essere in armonia con la Costituzione, approvato e modificato dal Consiglio regionale. Il Presidente della Repubblica può sciogliere, con decreto motivato, un Consiglio regionale e rimuovere un Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Le Regioni sono 20 (e vengono indicate).

TITOLO VI. GARANZIE COSTITUZIONALI (5 articoli: 135-139)

Sezione I. La Corte Costituzionale [NB: che venne istituita solo nel 1957]

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.

La Corte costituzionale è composta di 15 giudici nominati per 1/3 dal Presidente della Repubblica, per 1/3 dal Parlamento in seduta comune e per 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, non rinnovabili.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. **Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.**

Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Le leggi di revisione della Costituzione sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo di almeno tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si può avere referendum se la legge è stata approvata nella 2^a votazione da ciascuna Camera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. L'art.139, l'ultimo, stabilisce che **la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (in numero di 18)

Tra queste, **la XII vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;** la XIII confisca i beni di casa Savoia presenti sul territorio nazionale, la XIV dichiara non più riconosciuti i titoli nobiliari. La XVIII, ultima, stabilisce che la Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Seguono domande-guida nella pagina successiva...

Per concludere: CHE COSA DOVETE SAPERE DELLA COSTITUZIONE?

[in classe 5^: - il contesto storico-politico in cui venne elaborata, e i soggetti che la elaborarono

- da questi aspetti derivano: il carattere “rigido” della Costituzione (da saper spiegare); e il suo carattere “plurale”, cioè non omogeneo, in quanto sintesi di diverse culture politiche: liberale, democratica, cattolica, social-comunista; tali diverse culture politiche (ideologie) vanno riconosciute in alcuni articoli che le mostrano chiaramente, relativi ai Principi fondamentali e alla Prima Parte del testo costituzionale;]

[in classe 4^: - la struttura della Costituzione, cioè la sua articolazione in:

- a) “Principi fondamentali”, dei quali bisogna ricordarne almeno 4-5, non necessariamente numerati;
- b) Prima Parte, inerente i diritti e doveri: sapere di che cosa si occupano i 4 titoli in cui essa si articola;
- c) Seconda Parte, inerente l’ordinamento della Repubblica, su cui bisogna sapere:
 - come si formano le leggi, quali sono la struttura e le prerogative del Parlamento italiano;
 - le principali prerogative e funzioni del Presidente della Repubblica;
 - la composizione e la funzione del Governo;
 - come si tutela l’indipendenza della Magistratura e le caratteristiche principali del “giusto processo”;
 - di che cosa si occupano: Consiglio superiore della magistratura; Corte dei conti; Corte costituzionale;
 - quali sono gli organi del decentramento, e quali strutture di governo hanno le Regioni.]